



TRIBUNALE DI TERNI

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

DOTT. MARIO MONTANARO
DOTT. ANGELICA CAPOTOSTO
DOTT. ALESSANDRO NASTRI

PRESIDENTE
GIUDICE REL.
GIUDICE

nella procedura di ammissione al concordato preventivo:

**CALCESTRUZZI TERNI S.R.L. con sede in Sangemini, loc. Molinele snc -
P.I. 01376130553 - R.E.A. TR-92148, in persona del legale rapp.te
Gianfranco Sabatini**

elett. domiciliata in Terni, via Cesare Battisti 7 presso lo studio dell'avv. Carlo Moroni che la rappresenta e difende per procura speciale in atti

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso con cui la ricorrente ha proposto una domanda *ex art.* 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

rilevato che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e a comunicare la stessa al P.M.;

rilevato che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 (doc. 2), l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (doc. 7), un'aggiornata visura camerale (cfr doc. 1);

ritenuto che dalla documentazione prodotta emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Terni;

- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda (cfr doc. 3);
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;
- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013; sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1 . concede alla società ricorrente termine fino al 09.05.2016 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. nomina commissario giudiziale il dott. Fabrizio Campana che dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. dispone che la ricorrente:

3.1. entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € 10.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale nominato in via anticipata e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura;

3.2 alle seguenti scadenze:

29.02.2016

29.03.2016

26.04.2016

depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

4. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;




6. manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito

Si comunichi

Così deliberato in Terni nella Camera di consiglio del 28.01.2016

IL GIUDICE REL.
(dott.ssa Angelica Capotosto)

IL PRESIDENTE
(dott. Mario Montanaro)



caus. 95/16